

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico.
2. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego.

Art.2

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva;
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni;
3. Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il supervisore dell'Azienda/Ente contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il periodo del tirocinio;
 - l'area del tirocinio;
 - denominazione e indirizzo della sede del tirocinio;
 - i dati del Tutor: nominativo, qualifica, anno e numero d'iscrizione all'Albo degli Psicologi;
 - la programmazione dell'esperienza: Obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere.
4. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda/Ente, alla Segreteria Studenti Area didattica Studi Umanistici.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:
 - attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente;
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.
2. L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
 - rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
 - dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
 - garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art.4

Il Tirocinante dovrà attivare una copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni a proprie spese per poter svolgere le attività di tirocinio in base alle indicazioni della Struttura o Ente ospitante. Copia della polizza assicurativa deve essere consegnata unitamente al Progetto Formativo.

Art. 5

La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti di cui alla presente convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nell'attività formativa, in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. – Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento di Ateneo.

Art. 6

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Napoli,

Firma per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

.....

Timbro Università

Firma per accettazione del Soggetto ospitante

.....

Timbro Soggetto ospitante

